


COMUNE DI SELARGIUS

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO E LA TUTELA DEI DATI PERSONALI (D. Lgs. 30/06/2003 n° 196)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 90 del 10/11/2011

cc. 90

10.11.2011

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Staddo', written in a cursive style.

INDICE

A rt. 1 Oggetto	
A rt. 2 Principi e finalità	
A rt. 3 Definizioni di riferimento	
Art. 4 Individuazione delle banche dati	
A rt. 5 Titolarità del trattamento dei dati personali	
A rt. 6 Responsabile del trattamento	
A rt. 7 Incaricati del trattamento	
A rt. 8 Trattamento dei dati personali	
A rt. 9 Obbligo e misure di sicurezza	
A rt. 10 Informazione	
A rt. 11 Diritti dell'interessato	
A rt. 12 Rapporti con il Garante	
Art. 13 Controlli	
Art. 14 Riservatezza e diritto di accesso	
A rt. 15 Disposizioni finali e transitorie	

Art. 1 Oggetto

1. Le norme di cui al presente titolo disciplinano il trattamento dei dati personali effettuati dall'Amministrazione comunale nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, in attuazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominato "Codice".

Art. 2 Principi e finalità

1. Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando la tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità connesse all'esercizio dei diritti dell'interessato e all'adempimento degli obblighi da parte dell'Amministrazione.

3. In attuazione del principio di necessità, l'Amministrazione adegua i sistemi informativi ed i programmi informatici al fine di ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

4. L'Amministrazione, al fine di attuare gli obblighi di trasparenza, semplificazione, efficacia e comunicazione, favorisce la trasmissione di dati e documenti, nonché la creazione di sistemi di interconnessione tra gli enti pubblici e i soggetti che a diverso titolo perseguono finalità di interesse pubblico generale, garantendo adeguate modalità e misure a tutela della riservatezza.

5. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso l'utilizzo di sistemi informativi e programmi informatici, reti civiche e reti di trasmissione di dati.

6. Ai fini del presente Regolamento, per finalità istituzionali del Comune si intendono:

- a) le funzioni previste da leggi e norme aventi valore di legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;
- b) le funzioni svolte per mezzo di intese, accordi, convenzioni, etc, con soggetti terzi;
- c) le funzioni svolte dal Comune in forza di apposite deliberazioni.

Art. 3 Definizioni di riferimento

1. Ai fini del presente Regolamento, le definizioni di banca dati, trattamento, dato personale, dati identificativi, dati sensibili, dati giudiziari, titolare, responsabile, incaricati, ecc, sono quelle indicate dall'articolo 4 del "Codice".

Art. 4 Individuazione delle banche dati

1. Le banche dati gestite dall'Amministrazione Comunale sono individuate con provvedimento della Giunta Comunale, su proposta del Direttore dell'Area relativa ai Servizi Informatici e l'elenco delle stesse viene aggiornato con cadenza annuale.

2. Di norma le banche dati di cui al presente regolamento sono gestite in forma elettronica.

Art. 5 Titolarità del trattamento dei dati personali

1. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Selargius, in persona del Sindaco pro-tempore.

2. L'esercizio delle competenze assegnate dalle norme vigenti al responsabile del trattamento è attribuito dal Sindaco, con proprio provvedimento, al Direttore dell'Area competente, titolare di PEG, cui i dati ed il relativo trattamento afferiscono, in conformità ai principi dell'Ordinamento degli Enti Locali ed alle scelte fondamentali assunte dal Comune in materia organizzativa.

3. I Direttori d'Area di cui al precedente comma 2, di seguito definiti per brevità "responsabili", svolgono le funzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta, in particolare con il Documento Programmatico sulla Sicurezza, nonché nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi.

4. Qualora uno o più dati personali e i relativi trattamenti ricadano sotto la competenza di più responsabili, le modalità di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza, sono concordati tra loro.

5 Il responsabile nomina, con provvedimento motivato, uno o più incaricati del trattamento, impartisce le necessarie istruzioni ed indica i compiti affidati, vigila sulla puntuale osservanza delle istruzioni impartite mediante verifiche periodiche. Nel caso di mancata nomina, il responsabile risponde di tutte le operazioni di trattamento.

5. L'incaricato deve essere scelto tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia e del presente Regolamento, ivi compreso il profilo relativo al rispetto delle norme sulla sicurezza.

6. Ove esigenze organizzative lo rendano necessario, possono essere nominati più incaricati del trattamento dei medesimi dati.

7. In caso di assenza o di impedimento dell'incaricato può essere nominato un sostituto.

Art. 6 Responsabile del trattamento

1. Il responsabile del trattamento dei dati è preposto alla gestione e tutela dei dati personali nonché alla salvaguardia della integrità e della sicurezza degli stessi.

2. Il responsabile:

a) adempie a quanto disposto dal titolare;

b) cura il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento;

c) impartisce le istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali;

d) impartisce disposizioni operative per la sicurezza dei dati, delle banche dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento degli stessi;

e) cura la gestione delle singole banche dati e, qualora queste risiedano su supporto informatico, opera sulla base delle istruzioni impartite dai Servizi Informatici;

f) cura la informazione agli interessati relativa al trattamento dei dati e ai correlati diritti, alla loro comunicazione e diffusione;

g) è responsabile dei procedimenti di rettifica dei dati;

h) dispone motivatamente il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni del trattamento, dandone tempestiva comunicazione al titolare;

Art. 7 Incaricati del trattamento

1. Il responsabile del trattamento dei dati procede alla designazione degli incaricati, ossia delle persone autorizzate nei vari uffici a compiere le operazioni di trattamento.

2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. I compiti affidati agli incaricati devono essere specificati dal responsabile che ne controlla l'osservanza.

3. Gli incaricati devono effettuare le operazioni di trattamento loro affidate attenendosi alle istruzioni ricevute.

Art. 8 Trattamento dei dati

1. I dati personali oggetto del trattamento devono essere:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e può essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati e programmi informatici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati medesimi, riducendo al minimo l'utilizzazione di dati identificativi e di dati personali. Le modalità di trattamento dei dati possono prevedere l'utilizzo di sistemi di interconnessione idonei a collegare i dati stessi a dati provenienti da altri soggetti. I Servizi Informatici provvedono alla descrizione dei criteri da adottare per garantire l'attuazione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti informatici di dati personali affidati, in conformità alle disposizioni del "Codice", all'esterno della struttura del Comune di Selargius.

3. Nelle ipotesi in cui la legge, lo Statuto o il Regolamento prevedano pubblicazioni obbligatorie, il responsabile del procedimento adotta le opportune misure atte a garantire la riservatezza dei dati personali, tenuto conto dei principi di pertinenza e necessità, nel rispetto delle specifiche disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e dalle linee guida del Garante.

4. Il trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito dell'attività del Comune o forniti dagli interessati, può essere effettuato:

- a) da Società, Enti o Consorzi che per conto del Comune forniscono specifici servizi o che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del Comune, ovvero attività necessarie all'esecuzione delle prestazioni e dei servizi imposti da leggi, regolamenti, norme comunitarie o che vengono attivati al fine di soddisfare bisogni e richieste dei cittadini;
- b) dai soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria per lo svolgimento delle attività loro affidate dal Comune;
- c) dai soggetti cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizione di legge o di regolamento.


5. Nell'ambito delle funzioni istituzionali dell'Ente rientrano anche le funzioni svolte da soggetti pubblici o privati per delega, convenzione o concessione, nonché dagli istituti di credito che operano come Tesoriere ed Esattore Comunale.

6. Nei casi di cui ai commi precedenti, il soggetto esterno che effettua il trattamento è tenuto a nominare un responsabile dandone comunicazione al titolare presso il Comune, nonché ad osservare gli obblighi e le misure di sicurezza previste dal "Codice", eventualmente individuati in apposita convenzione.

Art. 9 Obbligo e misure di sicurezza

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2. La Giunta ogni anno provvede, con apposita deliberazione, all'adozione e all'aggiornamento delle misure minime di sicurezza contenute nell'apposito



disciplinare tecnico e nel documento programmatico per la sicurezza, redatti in conformità alle disposizioni vigenti.

3. A tal fine i responsabili verificano l'esattezza e l'aggiornamento dei dati personali, nonché la loro completezza, pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità, rispetto alle finalità perseguite.

Art. 10 Informazione

1. A cura del responsabile del trattamento dei dati personali viene data ampia diffusione ed attuazione agli obblighi informativi di cui all'articolo 13 del "Codice".

2. I responsabili favoriscono, a tal fine, la introduzione anche in via elettronica della modulistica che contiene la suddetta informazione e, nei casi in cui è richiesto dalla stessa legge, la dichiarazione di consenso al trattamento da parte dell'interessato.

Art. 11 Diritti dell'interessato

1. I soggetti interessati al trattamento dei dati personali che intendono esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del "Codice" indirizzano le relative istanze al responsabile.

2. Il responsabile, al fine di garantire l'effettivo esercizio di tali diritti, adotta idonee misure rivolte in particolare:

a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato;

b) a semplificare le modalità e ridurre i tempi per il riscontro ai richiedenti, anche attraverso gli Uffici per le Relazioni con il Pubblico.

Art. 12 Rapporti con il Garante

1. Ciascun responsabile cura i rapporti, le notificazioni e le comunicazioni con il Garante, previsti dalla vigente normativa in materia, previa informazione al Direttore dell'Area cui competono gli Affari Generali, al quale sono attribuite funzioni di supporto ai responsabili/titolari e di predisposizione degli atti amministrativi necessari per gli adempimenti previsti dal presente regolamento. A tale scopo l'Area suddetta si avvale della collaborazione dei Servizi Informatici e dell'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico.

Art. 13 Controlli

1. A cura dei responsabili sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza della banca-dati e l'attendibilità dei dati inseriti.

Art. 14 Riservatezza e diritto di accesso

1. I presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali e la relativa tutela giurisdizionale, sono disciplinati dalla Legge n° 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni e integrazioni e dal relativo regolamento comunale, anche per ciò che concerne i tipi di dati e le operazioni eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso.

2. L'armonizzazione delle disposizioni recate dal presente regolamento con le norme previste dagli articoli 22 e seguenti della Legge n° 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni e integrazioni e le conseguenti modalità operative saranno assunte con apposito atto deliberativo di modifica del vigente regolamento comunale per l'accesso agli atti amministrativi.

3. Le attività finalizzate all'applicazione della disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi sono espressamente considerate dall'art. 59 del "Codice" di rilevante interesse pubblico.

Art. 15 Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento si applicano le norme di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le disposizioni del presente Regolamento in difformità o in contrasto con norme di legge o di regolamento nazionale, anche sopravvenute, si intendono sostituite da queste ultime.

3. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Comunale.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. A.', located in the bottom right corner of the page.